



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/10/2023 (punto N 25)

Delibera

N 1262

del 30/10/2023

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gilda RUBERTI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015 - art.77 - comma 1 - lett.a) - piani di gestione delle ZSC IT5140005 "Muraglione Acqua Cheta" e IT5180101 "La Verna Monte Penna" - approvazione.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Serena SPINELLI

Assenti

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che istituisce la Rete ecologica europea "Natura 2000" comprendente le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate a norma della sopra richiamata Direttiva 2009/147/CE;

Visto l'art. 6 comma 2 della sopra citata Direttiva 92/43/CEE (Habitat) che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in riferimento alle parti riguardanti la VAS in recepimento della Direttiva 2001/42/CEE;

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

Richiamato l'articolo 4 comma 1 del sopra citato DPR 357/97 che assegna alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessario, appropriati piani di gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

Visto altresì l'art. 4 comma 2 del sopra citato DPR 357/97 in base al quale le Regioni devono adottare ovvero adeguare specifiche misure di conservazione ed eventuali piani di gestione sulla base anche degli indirizzi espressi nel sopra citato Decreto del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

Visto il Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" come integrato dal D.M. 22/01/2009 per la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000, dettando i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree;

Visti i D.M. 24 maggio 2016, 22 dicembre 2016 e 3 febbraio 2021 con i quali, a seguito delle specifiche intese tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) toscani sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

Vista la Legge regionale n. 30 del 19 marzo 2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010" così come modificata dalla L.R. 48 del 1.08.2016 che detta la disciplina in materia di biodiversità, a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni dapprima esercitate dalle Province in materia;

Vista altresì la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Richiamate:

- la l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;
- la l.r. 11 ottobre 2022, n. 35 “Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE)” che stabilisce che il PRTE costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all’articolo 7 della l.r. 1/ 2015, e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell’economia e lo sviluppo ambientale sostenibile, precisando al contempo che fino all’approvazione del Piano stesso mantiene la sua efficacia il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10;
- la l.r. 31 marzo 2017, n. 15 “Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali...14/2007...”;

Richiamato il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 dell'11 febbraio 2015 e prorogato ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 15/2017 e della normativa sopra citata, che prevede obiettivi generali e obiettivi specifici, tra cui l'obiettivo B1 “Conservare la biodiversità terrestre e marina. Promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette”, nonché progetti speciali, tra i quali il progetto “Parchi e turismo”, con particolare riferimento al rispetto del principio di promozione dello sviluppo sostenibile e rinnovabile del territorio ed alla definizione di un modello di crescita del territorio regionale che si coniuga con la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali e che riconosce la green economy come volano per la ripresa economica e per il mantenimento del benessere in Toscana;

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

Visto l'articolo 67 comma 1 lett. c bis) della sopra citata L.R. 30/2015 secondo il quale la regione esercita, tramite le strutture regionali competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli Enti Parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, comma 1 e 4, ed in particolare procede alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'articolo 2, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 per i siti di competenza;

Richiamati altresì i seguenti articoli della l.r. 30/2015:

- art.69

- comma 4 in base al quale gli Enti gestori delle aree protette nazionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue, svolgono le funzioni di cui alla sopra citata L.R. art. 67 comma 1, ed in particolare, in base alla let. c-bis 2) di tale comma, procedono alla eventuale redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 357/1997 per i siti di competenza;

- art.77

- comma 1 let.a) in base al quale i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti di competenza regionale sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;
- comma 4 in base al quale gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della LR 30/15;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (PIT - PPR) approvato con delibera di Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37;

Richiamate le D.G.R.:

- 5 luglio 2004, n. 644, integrata dalla D.G.R. 18 novembre 2014, n. 1006, con le quali sono state approvate le norme tecniche relative alle modalità di tutela e conservazione dei siti Natura 2000, oltre a quelle per i siti di interesse regionale, e sono stati individuati i relativi obiettivi di conservazione;
- 16 novembre 2009, n. 1014 contenente le linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- 15 dicembre 2015, n. 1223 ad oggetto “Direttiva 92/43/CE Habitat - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)”;

Visto il Piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 970 de. 2 novembre 2009;

Richiamato l’art.2 comma 2 del sopra citato Decreto 17 Ottobre 2007 in base al quale le misure di conservazione previste per le ZSC o loro porzioni ricadenti in aree protette di rilievo nazionale sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti;

Richiamata la nota n.prot 0181221 del 04/05/2022 con la quale il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ha rispettivamente reso disponibile tramite specifico link la documentazione relativa ai piani di gestione delle ZSC IT5140005 “Muraglione Acqua Cheta” e IT5180101 “La Verna Monte Penna” comprendente la seguente documentazione:

- Relazione tecnica di piano;
- 11 Elaborati cartografici;
- Esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica

Considerato che per i sopra richiamati siti caratterizzati da un territorio non totalmente compreso nel perimetro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna sono individuabili quali soggetti gestori sia il citato ente parco che la Regione Toscana, ciascuno per il territorio di competenza;

Dato atto che per ciascun sito Natura 2000 per il perseguimento delle finalità conservazionistiche deve essere garantita una gestione complessivamente unitaria, indipendentemente dal numero di soggetti gestori coinvolti e che questi, come esplicitato dall’articolo 71 della l.r. 30/2015, devono assicurare il proprio coordinamento;

Vista la nota del Settore Tutela della Natura e del mare n.prot. 0216143 del 25/05/2022 con la quale la documentazione relativa ai suddetti piani di gestione è stata resa disponibile mediante specifico link ai settori regionali a vario titolo interessati per materia, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e contributi;

Dato atto dei contributi ed osservazioni pervenuti da parte delle seguenti direzioni e settori regionali con specifiche note conservate agli atti del settore regionale competente:

- 1.Direzione Attività Produttive;
- 2.Direzione Urbanistica - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;

Vista l'istruttoria ed analisi dei contenuti di tali piani di gestione effettuata dal settore regionale competente d'intesa con gli uffici del parco che hanno portato a verificare che i Piani sono stati redatti in coerenza con gli atti della programmazione sopra elencati e con le linee guida di cui alla richiamata D.G.R. 16/11/2009, n.1014 e tenendo conto delle misure di conservazione vigenti;

Dato atto inoltre che le osservazioni formulate dal settore regionale competente e quelle pervenute dai settori regionali sono state trasmesse formalmente al Parco con nota prot. n. 0286860 del 18/07/2022;

Viste le note n.prot. 0390849 del 13/10/2022 e n.prot. 0394012 del 17/10/2022 con le quali il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ha trasmesso nuovamente la documentazione relativa ai piani di gestione opportunamente adeguata rispetto alle osservazioni e contributi inviati con la sopra richiamata nota;

Preso atto, dalla sopra citata corrispondenza intercorsa tra i 2 soggetti gestori che la redazione ed istruttoria dei piani di gestione è avvenuta mediante le necessarie ed opportune sinergie e collaborazioni e che il processo di approvazione dei richiamati piani prevede procedure condivise e congiunte;

Vista la DGR n.505 del 17 maggio 2018 con la quale sono stati individuati gli habitat di interesse comunitario nei siti Natura2000 e le relative perimetrazioni rese disponibili ai links <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio> e più nel dettaglio nel portale delle Aree Protette e siti Natura 2000 <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>;

Ritenuto, nelle more di un aggiornamento complessivo delle perimetrazioni disponibili ai sopra citati links, che i contenuti delle carte degli habitat elaborate nell'ambito della redazione dei sopra richiamati piani di gestione costituiscano un supplemento conoscitivo alle informazioni ad oggi disponibili;

Preso atto del parere favorevole espresso da parte dalla Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di cui all'art.9 della l.r. 30/2015 nella seduta del 7 luglio 2022 così come risultante dal verbale conservato agli atti del settore di riferimento;

Preso atto che, in base a quanto riportato nel sopracitato documento di esclusione dalla VAS, i piani di gestione in oggetto:

- non rientrano nel campo di applicazione della normativa sulla VAS in quanto, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 10/2010, i contenuti dei medesimi:

- non costituiscono quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006;

- non comportano possibili impatti sulle finalità di conservazione dei Siti Natura 2000, delle specie e degli habitat di interesse comunitario o sull'integrità stessa dei Siti; i contenuti sono altresì finalizzati alla loro tutela e conservazione e i piani sono per loro natura orientati esclusivamente alla conservazione di specie e habitat, non essendo prevedibili effetti negativi, di cui verificare la significatività ed intensità;

- non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti o interventi di natura "fisica", risultando fundamentalmente legati ad aspetti regolamentari connessi alla gestione degli habitat e alla tutela di specie, nonché ad aspetti relativi al monitoraggio e ad interventi didattici;

- hanno natura meramente regolatoria e organizzativa e, quindi, rientrano nella previsione del richiamato articolo 77, comma 1, lett. a) della l.r. 30/2015;

Ritenuto quindi di confermare e fare proprie, per quanto di competenza, le motivazioni contenute nel sopra citato documento in ordine ai presupposti per l'esclusione dal campo di applicazione della normativa VAS dei piani di gestione e in relazione alla loro natura e finalità;

Vista la DGR n.794 del 10/07/2023 avente ad oggetto “L.R. n. 30/2015 – art.77 – comma 1 – lett.a) - piani di gestione delle ZSC IT5140005 Muraglione Acqua Cheta e IT5180101 La Verna Monte Penna - richiesta di parere alla Commissione consiliare competente ai fini della successiva approvazione”;

Visto il parere espresso dalla Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture” nella seduta del 4 Ottobre 2023 richiesto con la sopra citata DGR e conservato agli atti con n.prot. 0455028 del 05/10/2023;

Ritenuto pertanto di poter procedere ai sensi dell'art. 77 comma 1 della sopra richiamata L.R. 30/2015 all'approvazione, per quanto di competenza, dei sopra citati piani di gestione relativi alle ZSC IT5140005 Muraglione Acqua Cheta e IT5180101 La Verna Monte Penna comprendenti la seguente documentazione:

- Relazione tecnica di piano;
- 11 Elaborati cartografici;
- Esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica

Ritenuto inoltre di richiamare che i contenuti dei piani di gestione di cui alla presente deliberazione:

- sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di VAS;
- trovano applicazione nei siti Natura 2000 (ZSC IT5140005 “Muraglione Acqua Cheta” e IT5180101 “La Verna Monte Penna”) ed hanno carattere di prevalenza, qualora più restrittivi rispetto a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia, stante la priorità degli obiettivi di conservazione di habitat e specie;
- si attuano facendo salve le necessità ed eccezioni inerenti le esigenze di sicurezza idraulica, idrogeologica ed in generale di pubblica incolumità, le ulteriori specifiche attività direttamente connesse e finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie o dell'integrità dei Siti, ed i regolamenti, derivanti da norme sovraordinate, qualora maggiormente restrittivi;
- integrano la disciplina del Piano del Parco;
- integrano le misure definite con le sopra richiamate DGR n. 644/2004 e s.m.i e DGR 1223/2015;
- costituiscono un supplemento conoscitivo alle informazioni sugli habitat di interesse comunitario nei siti Natura 2000 e le relative perimetrazioni rese disponibili ai links <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio> e più nel dettaglio nel portale delle Aree Protette e siti Natura 2000 <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>;
- costituiscono riferimento per l'esercizio, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, delle funzioni di competenza degli enti gestori del sito Natura 2000 con particolare riferimento alla gestione dei siti e all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

Dato atto che, ai sensi della normativa di riferimento vigente, i piani di gestione di cui si tratta potranno essere rivisti ed aggiornati con le modalità previste dall'art. 77 della l.r. 30/2015 in esito alle procedure di monitoraggio dell'efficacia delle misure previste nonché alle attività di verifica ed eventuale revisione di obiettivi e misure di conservazione di 139 siti Natura 2000 (ZSC, ZSC - ZPS) attualmente in corso di svolgimento per soddisfare le richieste formulate dalla CE nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2163 e della conseguente messa in mora complementare;

Ritenuto altresì di trasmettere a cura del settore competente Tutela della natura e del mare il presente atto all'ente parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna al fine di consentire al medesimo di procedere con gli adempimenti di competenza con particolare riferimento all'approvazione, per quanto di competenza, dei sopra richiamati piani di gestione e all'adeguamento, ove necessario, degli strumenti di pianificazione e regolamentazione vigenti;

Visto il parere espresso dal Comitato tecnico di direzione (CD) nella seduta del 19/10/2023;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 77 comma 1 della L.R. 30/2015, all'approvazione, per quanto di competenza, dei piani di gestione relativi ai siti Natura 2000 ZSC IT5140005 "Muraglione Acqua Cheta" e IT5180101 "La Verna Monte Penna comprendenti la seguente documentazione (resa disponibile al link <http://store.regione.toscana.it/filedownload/PSR-PdG/>):
 - Relazione tecnica di piano;
 - 11 Elaborati cartografici;
 - Esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica
2. di dare atto che la redazione ed istruttoria dei piani di gestione descritti in premessa è avvenuta mediante le necessarie ed opportune sinergie e collaborazioni tra l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e il settore regionale competente Tutela della natura e del mare;
3. di richiamare che i contenuti dei piani di gestione di cui alla presente deliberazione:
 - sono esclusi, per le motivazioni riportate in premessa, dal campo di applicazione della normativa in materia di VAS;
 - trovano applicazione nei siti Natura 2000 (ZSC IT5140005 "Muraglione Acqua Cheta" e IT5180101 "La Verna Monte Penna") ed hanno carattere di prevalenza, qualora più restrittivi rispetto a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia, stante la priorità degli obiettivi di conservazione di habitat e specie;
 - si attuano facendo salve le necessità ed eccezioni inerenti le esigenze di sicurezza idraulica, idrogeologica ed in generale di pubblica incolumità, le ulteriori specifiche attività direttamente connesse e finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie o dell'integrità dei Siti, ed i regolamenti, derivanti da norme sovraordinate, qualora maggiormente restrittivi;
 - integrano la disciplina del Piano del Parco;
 - integrano le misure definite con le sopra richiamate DGR 454/08, DGR n. 644/2004 e s.m.i e DGR 1223/2015;
 - costituiscono un supplemento conoscitivo alle informazioni sugli habitat di interesse comunitario nei siti Natura 2000 e le relative perimetrazioni rese disponibili ai links <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio> e più nel dettaglio nel portale delle Aree Protette e siti Natura 2000 <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>;
 - costituiscono riferimento per l'esercizio, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, delle funzioni di competenza degli enti gestori del sito Natura 2000 con particolare riferimento alla gestione dei siti e all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
4. di trasmettere il presente atto all'ente parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna al fine di consentire al medesimo di procedere con gli adempimenti di competenza con particolare riferimento all'approvazione, per quanto di competenza, del piano di gestione di cui si tratta;
5. di dare atto che, ai sensi della normativa di riferimento vigente, i piani di gestione di cui si tratta potranno essere rivisti ed aggiornati con le modalità previste dall'art. 77 della l.r. 30/2015 in esito alle procedure di monitoraggio dell'efficacia delle misure previste nonché alle attività di verifica ed eventuale revisione di obiettivi e misure di conservazione di 139 siti Natura 2000 (ZSC, ZSC - ZPS) attualmente in corso di svolgimento per soddisfare le richieste formulate dalla CE nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2163 e della conseguente messa in mora complementare;

6. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
GILDA RUBERTI

Il Direttore
EDO BERNINI